



## **CITTA' DI ALBA**

**Provincia di Cuneo**

Medaglia d'Oro al V.M.

---

*Ripartizione Urbanistica e Territorio – Ufficio Edilizia Privata*

Pratica Edilizia 2025/1287

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marca da bollo € 16,00<br>Identificativo n. 01241288284465 | Diritti di Segreteria € 110,00<br>Pago Pa del 24/01/2026 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

### **AUTORIZZAZIONE**

ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"  
L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso che l'art. 82 del DPR n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitato dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali, ed in particolare al II comma lett. b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla - osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località ricadenti nella fascia di rispetto di mt.150 dalle sponde dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n.1775, disposizioni ora contenute nel D. Lgs 22-01-2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Visto che l'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 delega ai Comuni, che si avvalgono per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi non elencati dal 1° comma del medesimo articolo.

Considerato che il Comune di Alba è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2009, nominata con provvedimento sindacale del 25/09/2019 n. 39, ed è pertanto autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (annoverato al n. 370 dell'elenco dei comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio – L.R. 32/08, pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte).

Vista la domanda presentata in data 07/11/2025, protocollo generale n. 51519AA/2025 da KONI ALMA e DELJALLISI Ylli, in qualità di proprietari, corredata da elaborati grafici e dalla relazione paesaggistica, relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica (ex Galasso) ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. inerente la ristrutturazione con sopraelevazione ed ampliamento del fabbricato residenziale sito in Strada ROMANO n. 6 (Catasto Terreni foglio 13, numero 177, Urbano foglio 13, numero 177 sub 1, 177 sub 3).

Considerato che la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica è stata iscritta al n.2025/1287 del registro delle pratiche edilizie.

Considerato che l'intervento ricade in area di PRG "Bp1 - Zona produttiva a destinazione variabile".



Visto il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 21/01/2026 che di seguito si riporta: *"favorevole a condizione che non venga utilizzato il mattone per la realizzazione del camino"*.

Considerato che, con nota in data 23/01/2026, protocollo generale n. 35161 è stato richiesto il parere vincolante alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Considerato che la richiesta è stata ricevuta dalla Soprintendenza il 23/01/2026 (trasmissione tramite PEC).

Considerato inoltre che è trascorso il termine previsto di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere.

Considerato infine che sono trascorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente e che, ai sensi di legge, è data facoltà all'Amministrazione Competente di provvedere sulla domanda di Autorizzazione.

Considerato che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- 20/01/2026 - KNOLMA75P63Z100P-17012026-0825.660\_2.KONI A. - Relazione paesaggistica\_Integrativa.pdf.p7m
- 07/11/2025 - KNOLMA75P63Z100P-31102025-0729.Modello\_1800.020\_0.KONI A. - DFc Documentazione fotografica.pdf.p7m
- 07/11/2025 - KNOLMA75P63Z100P-31102025-0729.Modello\_1800.010\_0.KONI A. - 01c Estratti.pdf.p7m
- 07/11/2025 - KNOLMA75P63Z100P-31102025-0729.Modello\_1800.010\_1.KONI A. - 02c Conteggi.pdf.p7m
- 20/01/2026 - KNOLMA75P63Z100P-17012026-0825.660\_0.KONI A. - 03ci Comunale.pdf.p7m
- 07/11/2025 - KNOLMA75P63Z100P-31102025-0729.Modello\_1800.010\_3.KONI A. - 04c Catasto.pdf.p7m
- 15/01/2026 - KNOLMA75P63Z100P-15012026-1155.660\_0.KONI A. - 05c Render.pdf.p7m.

Viste le integrazioni pervenute in data 09/12/2025 prot. n. 56687, in data 15/01/2026 prot. n. 1973, in data 20/01/2026 prot. n. 27275 ed in data 27/01/2026 prot. n. 35701.

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., ed in particolare l'art. 146.

Vista la L.R. n. 32/08 e s.m.i.

rilascia la presente,

### **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

ai Signori KONI ALMA e DELJALLISI Ylli per la ristrutturazione con sopraelevazione ed ampliamento del fabbricato residenziale sito in Strada ROMANO n. 6 (Catasto Terreni foglio 13, numero 177, Urbano foglio 13, numero 177 sub 1, 177 sub 3), da realizzarsi come da progetto presentato, alla seguente condizione: *"... non venga utilizzato il mattone per la realizzazione del camino"*.



La presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. Essa non costituisce quindi titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente autorizzazione paesaggistica, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (DPR 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.).

ALBA, lì 25/03/2026

IL DIRIGENTE  
Arch. Gianluca Giachetti  
*Firmato digitalmente*